



# COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

## SETTORE TECNICO

### BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SAN GIACOMO CIV. N. 15 INT. 2

Il Comune di Orco Feglino, in attuazione dell'art. 6 del "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 22/03/2017, (d'ora in avanti "Regolamento");

#### EMANA

in adempimento alla determinazione dirigenziale n. 107 del 07/05/2022, il presente bando di concorso per l'assegnazione in locazione di n. 1 alloggio di proprietà comunale sito in Via S. Giacomo civ. n. 15 int. 2, piano primo senza ascensore, identificato al N.C.E.U. al foglio 13 mappale 580 subalterno 13, per nucleo familiare costituito al massimo da 3 (tre) persone composto da ingresso, disimpegno, 1 camera, 1 soggiorno-cucina, 1 bagno e 1 ampio terrazzo, per una superficie utile di mq. 50,55 circa e una superficie commerciale di mq. 58,78 circa.

#### 1. REQUISITI

Ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento" i requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi di cui sopra sono i seguenti:

1. essere cittadino italiano;
2. avere residenza anagrafica nel Comune di Orco Feglino da almeno un anno anteriormente alla data del bando;
3. non avere la titolarità, nel territorio del Comune di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia. Qualora all'interno del nucleo familiare ci siano figli maggiorenni che intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono presentare domanda separatamente dagli altri componenti del nucleo familiare originario con il quale convivono;

È da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare così come previsto dalla seguente tabella:

Componenti familiare	nucleo	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
		1	2	3	4	5	6	7
1								
2		X						
3		X	X					
4		X	X	X				
5		X	X	X				
6		X	X	X	X			
7		X	X	X	X	X		
8		X	X	X	X	X		
Oltre 8		X	X	X	X	X		

X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni per marcato sopra utilizzo

4. non avere la titolarità di diritti di cui al precedente punto 3 su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
5. non aver ottenuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici o non avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
6. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, non essere ancora assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' escluso dall'assegnazione chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;
7. avere un nucleo familiare costituito da un numero di persone adeguato rispetto alla dimensione dell'alloggio oggetto di assegnazione;
8. situazione economica del nucleo familiare, da accertarsi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e ss. mm., con ISEE non superiore ai limiti fissati con parametro regionale riferito ai bandi Erp. Il limite ISEE fissato con DGR n° 1281 del 17/10/2014, disciplinante i criteri per l'assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è di € 16.674,17; sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE di € 20.270,56;

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti 3, 4, 5, e 6, da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

## **2. CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno luogo a punteggio sono le seguenti:

### 1. CONDIZIONI SOGGETTIVE

#### **1.1 Reddito**

Il punteggio per la condizione economica potrà essere compreso fra PT 0 e PT 100 in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione stabilito e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente con la seguente formula:

$$\frac{(\text{Limite di accesso ISEE} - \text{ISEE nucleo familiare})}{\text{Limite ISEE}}$$

#### MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE ALL'ISEE

L'indicatore del disagio economico si ottiene dividendo la differenza tra l'ISEE-limite (€ 16.674,17 ovvero € 20.270,56 per richiedenti monoparentali) e l'ISEE-nucleo per l'ISEE-limite, con arrotondamento al secondo decimale, ottenendo così un valore compreso tra 0 e 1. Il risultato derivante dalla suddetta operazione viene poi moltiplicato per 100.

#### **1.2 Anziani**

Nucleo familiare con almeno un componente di età superiore a 65 anni..... **PT 15**

#### **1.3 Disabili**

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, siano affetti da disabilità o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente (Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una domanda di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile).

- invalidità civile 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili..... **PT 30**
- invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili..... **PT 20**
- invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili..... **PT 10**

### 1.4 Minori

Nucleo familiare con figli minori a carico

- sino a due figli..... **PT 10**
- oltre due figli..... **PT 16**
- nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico..... **PT 20**

### 1.5 Residenza

In caso di parità costituisce titolo di preferenza il periodo più lungo di residenza nel Comune

## 2. CONDIZIONI OGGETTIVE

### 2.1 Rilascio alloggio

Concorrente che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione ovvero i casi in cui è avvenuta la confisca dei beni immobili:

- sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato..... **PT 80**
- sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione..... **PT 60**
- sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio..... **PT 30**

### 2.2 Condizione abitativa impropria

Richiedente che abita da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso Enti Pubblici e/o Privati..... **PT 70**

### 2.3 Sovraffollamento

Da certificarsi con sopralluogo dell'Ufficio tecnico Comunale, utilizzando la seguente scheda:

N. Componenti	N. stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Oltre 8	X*	X*	X*	X	X		

(X\*) Condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento estremo..... **PT 20**

(X) Condizioni di non adeguatezza dell'abitazione per sovraffollamento marcato..... **PT 15**

Le condizioni dei precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 non sono fra loro cumulabili

## 3. DOMANDE

1. Le domande di partecipazione, devono essere redatte UNICAMENTE su apposito modulo, allegato al presente bando, e devono pervenire entro e non oltre le **ore 12.30 di lunedì 13 giugno 2022** all'Ufficio Protocollo del Comune di Orco Feglino;

2. Alle domande di cui al comma 1, contenenti la dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente attestante che il richiedente ed i componenti del nucleo familiare si trovino nei casi previsti dal punto 3 al punto 6 dell'art. 3, comma 1 del regolamento, è necessario allegare la seguente documentazione in carta libera:
  - a) certificazione ISEE completa in tutte le sue parti;
  - b) ogni documentazione ritenuta utile ai fini dell'assegnazione e dell'attribuzione di punteggio;
  - c) bozza del contratto di locazione, allegata al presente bando, firmata su ogni pagina in segno di accettazione;

Inoltre:

- certificato rilasciato dall'ASL, dall'INAIL, INPS o da altri Organi competenti qualora nella dichiarazione del richiedente sia indicata l'invalidità/disabilità di cui all'articolo 2, punto 1.3;
- qualora vi siano componenti del nucleo familiare in età idonea a svolgere attività lavorativa deve essere presentata documentazione atta a dimostrare eventuale inattività lavorativa;
- copia dei provvedimenti indicati all'articolo 2, punto 2.1, qualora sia stata dichiarata la condizione per l'acquisizione dei punteggi previsti in detto punto;
- certificato della competente autorità sanitaria qualora sia dichiarata la condizione di cui all'articolo 2, punto 2.2.;
- certificato del Comune, previo sopralluogo tecnico, qualora sia dichiarata la condizione di cui all'articolo 2, punto 2.3;

#### **4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Il Responsabile del Settore competente provvede a formare la graduatoria relativa alle domande presentate mediante l'attribuzione dei punteggi indicati nel presente bando;
2. La graduatoria verrà approvata dal Responsabile del Settore con propria determinazione e pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni. Entro tale termine gli interessati possono richiedere la verifica del punteggio attribuito e possono far pervenire eventuali reclami e ricorsi motivati scritti;
3. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato;
4. Il Responsabile del Settore, valutate le opposizioni eventualmente pervenute, predispone la graduatoria definitiva, previo eventuale sorteggio, per definire la posizione di eventuali concorrenti aventi identico punteggio, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 2). La graduatoria definitiva è affissa all'albo pretorio on-line del Comune;
5. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti per l'ammissione al bando, comporta in qualunque tempo la risoluzione del contratto eventualmente costituito.

#### **5. MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

1. Il Responsabile del Settore assegna l'alloggio secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. L'avvenuta assegnazione sarà comunicata, a cura del Responsabile del Settore agli aventi diritto con lettera raccomandata;
2. I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare all'alloggio assegnato, se questo non sarà ritenuto adeguato all'esigenza del loro nucleo familiare;
3. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede del Comune, nel giorno indicato per la sottoscrizione del contratto di locazione. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di assegnazione, salvo che la mancata presentazione non sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato;
4. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Responsabile del Settore a seguito di istanza motivata. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dell'assegnazione;
5. La durata della locazione è stabilita in anni quattro con possibilità di rinnovo per uguale periodo ad eccezione degli assegnatari che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione/scadenza del bando o data di presentazione della domanda, per i quali la locazione è fatta senza limiti di tempo;

6. Entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma precedente sarà avviata la procedura per la nuova assegnazione dell'alloggio alla quale potranno partecipare gli assegnatari titolari del diritto scaduto;
7. In caso di assegnazione dell'alloggio ad altro nucleo familiare gli occupanti sono tenuti a renderlo pienamente disponibile entro 3 mesi dalla avvenuta assegnazione;
8. Il mutamento delle condizioni soggettive od oggettive dei concorrenti avvenuto tra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio, non influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa;

## 6. CANONE

1. Il canone annuo di concessione dell'alloggio come descritto in premessa è €/anno 4.488,00;
2. Il canone di cui sopra verrà applicato come segue:

Valore Certificazione ISEE	Canone di locazione applicato
Da € 0,00 a € 1.000,00	<b>10% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 1.001,00 a € 3.000,00	<b>20% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	<b>30% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 5.001,00 a € 7.000,00	<b>50% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 7.001,00 a € 10.000,00	<b>60% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 10.001,00 a € 12.000,00	<b>70% del canone</b> art. 6 comma 1
Da € 12.001,00 a € 16.000,00	<b>80% del canone</b> art. 6 comma 1
Oltre € 16.001,00	<b>100% del canone</b> art. 6 comma 1

3. Il canone come sopra applicato sarà ulteriormente ridotto se nel nucleo familiare è presente una persona con invalidità o disabilità nei termini indicati:
  - invalidità civile 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili.....**riduzione 30%**
  - invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili.....**riduzione 20%**
  - invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili.....**riduzione 10%**
4. Il canone quantificato in base a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 sarà aggiornato annualmente, con decorrenza 1° agosto di ciascun anno, sia sulla base del 100% dell'indice ISTAT maturato al 30 giugno e sia sulla base delle eventuali variazioni della situazione economica complessiva del nucleo familiare accertata sulla base dell'attestazione ISEE dell'anno precedente (aggiornata).
5. Gli assegnatari degli alloggi hanno l'obbligo di fornire al Comune i dati anagrafici e l'attestazione ISEE dell'intero nucleo familiare. In caso di inadempimento agli assegnatari, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di cui al presente bando, verrà applicato il canone di concessione di cui al comma 1, senza riduzioni.
6. Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle spese condominiali e per la fruizione dei servizi comuni, rimanendo altresì a loro esclusivo carico le spese di ordinaria manutenzione dell'alloggio in concessione.

## 7. CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO

1. L'alloggio sarà consegnato in buono stato e della avvenuta consegna sarà redatto apposito verbale in duplice copia.
2. L'Amministrazione comunale potrà recuperare l'ammontare dei danni che venissero riscontrati nell'alloggio prodotti dall'assegnatario nel modo e nella misura che essa riterrà più adeguata.
3. Gli assegnatari disporranno dell'alloggio per loro uso e saranno autorizzati a trasportarvi i loro mobili personali a condizione che detto mobilio sia compatibile con le dimensioni dell'alloggio e con il decoro dello stesso. Essi potranno usufruire dei servizi collettivi secondo le condizioni fissate dal regolamento interno.
4. E' vietato agli assegnatari degli alloggi:
  - a) di locare e/o cedere a qualsiasi titolo i locali loro assegnati;
  - b) di adibire i locali ad uso diverso da quello di abitazione;
  - c) di eseguire nell'alloggio alcun lavoro di modifica, a meno che non sia autorizzato dal Responsabile del Settore Tecnico;
  - d) trasferire la propria dimora in altra sede.

5. Nel caso in cui, a giudizio dell'Amministrazione, si rendesse necessario eseguire lavori nei locali assegnati e nei locali comuni, gli assegnatari non potranno contrastarne l'esecuzione.
6. In caso di morte degli assegnatari, i mobili, eccettuati i casi di rivalsa per debiti nei confronti del Comune, debbono essere ritirati entro 30 giorni da parte degli eredi. Trascorso tale termine il Comune ne dispone nel modo che più ritiene opportuno.

## **8. CAMBIO DELL'ALLOGGIO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a dei cambi di alloggio:
  - laddove si siano verificati significativi mutamenti nel numero dei componenti del nucleo familiare e sia stato individuato un altro alloggio maggiormente idoneo;
  - qualora ci sia la necessità di affrontare specifici problemi di emergenza abitativa;
2. Il rifiuto al cambio di alloggio determina la decadenza dal contratto.

## **9. SUBENTRO**

1. In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare conviventi da almeno due anni, a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile e della Legge 392/78 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ufficio Entrate provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
3. Al momento della suddetta voltura il Settore competente verifica che i requisiti del subentrante siano conformi a quelli per l'assegnazione così come elencati all'art. 1 e che non sussistano, per lo stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
4. Ogni richiesta di ampliamento del nucleo familiare presentata all'Ufficio Anagrafe da un conduttore di alloggio comunale, deve essere valutata dal Settore competente e comunque il nuovo componente del nucleo non potrà subentrare all'intestatario del contratto per almeno due anni.

## **10. DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. La decadenza dell'assegnazione viene disposta nei casi in cui l'assegnatario:
  - 1) abbia arbitrariamente ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
  - 2) abbia rilasciato dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.
  - 3) abbia mutato i requisiti prescritti per la permanenza;
  - 4) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
  - 5) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
  - 6) non osservi quanto previsto all'art. 6 comma 6 del presente bando;
  - 7) abbia conseguito una morosità nei pagamenti di almeno 6 mensilità e sia stato disatteso eventuale accordo per dilazionamento degli arretrati.
2. In presenza delle condizioni sopra richiamate e comunque accertate viene riconosciuto all'assegnatario un termine di 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Nel caso di cui al precedente punto 7) dovrà essere attivato l'ufficio servizi sociali comunale, per redigere dettagliata relazione sociale su eventuali criticità gravi di ordine socio-economico da sottoporre all'attenzione del Settore competente.
3. Qualora non pervenga alcuna comunicazione dell'inquilino oppure dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate, il Settore competente pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi 30 giorni.
4. Il provvedimento di decadenza costituisce atto esecutivo.

## **11. PUBBLICAZIONE**

1. Il presente bando viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Orco Feglino per 30 giorni. Si provvederà altresì a dare diffusione al bando mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune al seguente indirizzo [www.comune.orcofeglino.sv.it](http://www.comune.orcofeglino.sv.it), mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio on-line e mediante manifesti da affiggersi nei luoghi principali del territorio comunale.

## **12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Il Comune di Orco Feglino, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, la informa che esso avverrà nell'ambito delle sole finalità istituzionali e nei termini di cui all'informativa liberamente consultabile sul portale web istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente, raggiungibile all'indirizzo web: <https://privacy.nelcomune.it/comune.orcofeglino.sv.it>.

## **13. DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. Michele Vezzelli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Orco Feglino dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30.

Lì, 07/05/2022

Il Responsabile del Settore Tecnico  
f.to geom. Michele Vezzelli

N.B. Il "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 22/03/2017 e disponibile presso gli uffici comunali ed è inoltre consultabile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo [www.comune.orcofeglino.sv.it](http://www.comune.orcofeglino.sv.it) nella sezione: Amministrazione/Trasparenza/Regolamenti.

**DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO  
IN VIA SAN GIACOMO CIV. N. 15 INTERNO 2**

Al Settore Tecnico  
del Comune di ORCO FEGLINO  
Piazza Municipio n. 3  
17024 ORCO FEGLINO  
[comune.orcofeglino@legalmail.it](mailto:comune.orcofeglino@legalmail.it)

Il sottoscritto:

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

presa visione del "Bando per l'assegnazione in locazione di alloggio di proprietà comunale sito in Via San Giacomo civ. n° 15 int. 3", che accetta integralmente

**CHIEDE**

di essere ammesso alla graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via S. Giacomo civ. n° 15 int. 2, piano primo senza ascensore, identificato al N.C.E.U. al foglio 13 mappale 580 subalterno 13, per nucleo familiare costituito al massimo da 3 (tre) persone composto da ingresso, disimpegno, 1 camera, 1 soggiorno-cucina, 1 bagno e 1 ampio terrazzo, per una superficie utile di mq. 50,55 circa e una superficie commerciale di mq. 58,78 circa, a tal fine

**DICHIARA**

ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, art. 76, con la consapevolezza che la non veridicità della dichiarazione comporta responsabilità penale e la DECADENZA dei benefici eventualmente conseguiti, di possedere, alla data di emanazione del Bando i seguenti REQUISITI DI AMMISSIBILITA':

- di essere cittadino italiano secondo le risultanze del Comune di \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Orco Feglino da almeno un anno anteriormente alla data del bando;
- di non avere la titolarità, nel territorio del Comune di Orco Feglino di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.  
E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani esclusi gli accessori, rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare **Si veda la TABELLA art. 1 punto 3 del BANDO**;
- di non avere la titolarità dei diritti di cui al precedente punto su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- di non avere ottenuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici e non avere ottenuto precedenti finanziamenti agevolati per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- di non avere ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, e comunque, non essere ancora assegnatario di alloggio di

edilizia residenziale pubblica. E' escluso dall'assegnazione chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore;

- che il proprio nucleo familiare è costituito da n. \_\_\_\_\_ persone

### **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

- che il nucleo familiare risulta così composto:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Data e luogo di nascita</b>	<b>Relazione di parentela</b>	<b>Codice fiscale</b>

### **CONDIZIONI SOGGETTIVE**

#### **1.1 Anziani**

- Nucleo familiare di almeno un componente con età maggiore di 65 anni
- Nucleo familiare senza un componente con età maggiore di 65 anni

#### **1.2 Disabili**

Nucleo familiare nel quale uno o più componenti, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente (Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una domanda di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile):

- invalidità civile 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave o situazioni ad esse equiparabili
- invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili
- invalidità civile dal 45% al 73 % ovvero situazioni ad esse equiparabili

#### **1.3. Persone sole con eventuali minori a carico**

Nucleo familiare con un eventuale minore o più a carico:

- sino a 2 minori a carico
- oltre 2 minori a carico
- nucleo monoparentale con uno o più minori a carico

### **CONDIZIONI ABITATIVE**

#### **2.1 Rilascio alloggio**

Concorrente che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione ovvero i casi in cui è avvenuta la confisca dei beni immobili:

- è stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della presente domanda e il sottoscritto o altro componente il nucleo familiare non ha stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato;
- è decorso, al momento della presentazione della presente domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero è già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione;
- è in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non è decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio;

## **2.2. Condizione abitativa impropria**

- Richiedente che abita da almeno tre mesi presso strutture di assistenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità. Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso Enti Pubblici e/o Privati

## **2.3 Sovraffollamento – Si veda la TABELLA art. 2 punto 2.3 del BANDO**

- sovraffollamento estremo come da certificato allegato
- sovraffollamento marcato come da certificato allegato

## **CONDIZIONI ECONOMICHE**

ISEE del nucleo familiare concorrente \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a, preso atto delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, e del fatto che in tal caso sarà escluso dalla graduatoria e non potrà partecipare ai bandi di concorso emanati nei successivi due anni, si impegna altresì a produrre la documentazione temporaneamente sostitutiva della presente richiesta dall'Amministrazione comunale e secondo le indicazioni della stessa.

Lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Il richiedente

\_\_\_\_\_  
Riservato all'Ufficio

\_\_\_\_\_  
(firma impiegato ricevente)

**COMUNE DI ORCO Feglino**

**PROVINCIA DI SAVONA**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO AD USO ABITATIVO, ASSEGNATO  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI  
ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE.**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede del Comune di Orco Feglino, con sede in Piazza Municipio 3, codice fiscale n. 00334250099, con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia ad unico effetto tra:

- il geom. Michele Vezzelli, nato a Sestri Levante (GE) il 18/10/1969, domiciliato per la carica in Orco Feglino nella Casa Comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore Tecnico come da nomina disposta dal Sindaco in data 23/12/2021, di seguito per brevità denominato "locatore";

- il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, denominato nel presente atto come "locatario", in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale, di seguito "regolamento", come determinato con atto n. \_\_\_/\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal Responsabile del Settore Tecnico, l'unità immobiliare di proprietà comunale sita in via San Giacomo nr. 15/2, identificata catastalmente al foglio 13, mappale 580 sub. 13, di n. 2 vani oltre al servizio igienico, il tutto avente una superficie commerciale di mq. 58,78 c.a.

La locazione ad uso abitativo sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

**ART. 1 - Osservanza disposizioni**

Il locatario dell'alloggio sarà tenuto ad osservare le seguenti disposizioni: curare la più scrupolosa pulizia dell'alloggio e degli spazi di uso comune. Il locatario si impegna ad osservare le norma del "regolamento" pur non essendo materialmente

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

allegato.

### **ART. 2 - Durata**

Il presente contratto avrà durata di anni 4 (quattro), dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, con possibilità di rinnovo per uguale periodo. Al termine del periodo di assegnazione, il locatario dovrà restituire quanto assegnatogli in buono stato di manutenzione (art. 1575 c.c.) e lasciare immediatamente l'alloggio. Qualora il locatario abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di assegnazione dell'alloggio, l'assegnazione avverrà senza limiti di tempo, come prescritto dall'articolo 9, comma 5, del regolamento, salvo che intervenga una delle ipotesi di annullamento o decadenza di cui all'articolo 13 del regolamento stesso.

### **ART. 3 - Canone di locazione**

Il regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale prevede che il locatario, residente nel Comune di Orco Feglino, dovrà versare al Comune un canone da determinarsi secondo le modalità di cui all'art. 4 del regolamento stesso. L'importo del canone mensile è fissato in €. 374,00 (euro trecentosettantaquattro/00) ed è eventualmente ridotto in base ai criteri previsti dall'art. 4 commi 2 e 3 del regolamento, da rideterminarsi ogni anno, da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese, presso la Tesoreria Comunale c/o INTESA SAN PAOLO S.P.A. – AGENZIA DI FINALE LIGURE IBAN: IT 76 X 03069 49410 100000046071 intestato a Servizio tesoreria del Comune di Orco Feglino, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA.

Il canone complessivo sarà aggiornato annualmente con decorrenza 1° agosto di ciascun anno, sia sulla base del 100% dell'indice ISTAT maturato al 30 giugno e sia sulla base delle eventuali variazioni della situazione economica complessiva del nucleo familiare accertate sulla base dell'attestazione ISEE aggiornata.

### **ART. 4 – Spese per gestione ordinaria**

Tutte le spese relative alla gestione ordinaria dell'alloggio, (acqua, luce, gas,

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

telefono, eventuali spese condominiali, ecc.), nonché le opere di manutenzione ordinaria, che nel corso del periodo di locazione si rendessero eventualmente necessarie (es. tinteggiatura interna, pulizia interna ed esterna, ecc.) sono a completo carico del locatario.

**ART. 5 – Divieto di sub-locazione e modifica destinazione d’uso**

L’assegnazione dell’alloggio è strettamente personale ed è fatto divieto assoluto di affittare stanze, sub-affittare interamente od in parte la cosa assegnata, ovvero di cederla in comodato, ovvero di cambiare la destinazione d’uso dell’immobile che è a carattere abitativo, pena la risoluzione di diritto del contratto.

**ART. 6 – Accesso all’immobile**

Il locatario dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano ragione. Nel caso in cui il Comune intendesse vendere la casa data in assegnazione, il conduttore dovrà consentire la visita dell’unità immobiliare una volta la settimana per almeno due ore con esclusione dei giorni festivi.

**ART. 7 – Consegna dell’immobile**

Il Comune dichiara che sull’immobile assegnato non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena disponibilità. Il locatore dichiara di aver visitato la casa assegnatagli e di averla trovata in buono stato e adatta all’uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima. Il locatore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento dei danni. Si impegna altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile che dichiara di ben conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d’uso e ad osservare ogni altra norma legittimamente emanata. E’ in ogni caso vietato al locatore compiere atti e tenere comportamenti che possono arrecare molestia agli altri abitanti dello stabile.

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

### **ART. 8 – Modifiche, innovazioni, migliorie**

Il locatore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatario. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza del locatore, questo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il locatario sin d'ora. In caso contrario, il locatario avrà l'obbligo – a semplice richiesta del Comune, anche nel corso della locazione – della rimessa in pristino, a proprie spese.

### **ART. 9 – Esonero di responsabilità**

Il locatario esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatti non dipendenti dallo stesso nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Il Comune non garantisce per danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale mancanza di acqua, gas, energia elettrica ecc.

### **ART. 10 – Risoluzione contrattuale**

La mancata osservanza delle regole sopra riportate e/o delle disposizioni di cui all'art. 13 del "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di proprietà comunale" darà facoltà all'Amministrazione comunale di risolvere, senza possibilità di alcun appello, il presente contratto e l'assegnatario dovrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della disdetta, lasciare l'alloggio.

### **ART. 11 – Spese di registrazione del contratto**

Le spese di bollo del presente atto e le spese di registrazione saranno a carico delle due parti per la quota pari al 50% ciascuno.

### **ART. 12 – Attestato di certificazione energetica**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 e della L.R. n. 22 del 29 maggio

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

2007 e del Regolamento Regionale n. 1 del 22 gennaio 2009, il locatore esibisce e consegna al locatario l'attestato di certificazione energetica portante il numero 16397 relativo all'immobile in oggetto redatto in data 05/03/2014 dall'arch. Paolo Berrino, iscritto nell'elenco regionale dei certificatori Energetici al n. 2318 dal medesimo sottoscritto.

#### **ART. 13 – Domicilio del locatario**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ai fini della competenza a giudicare, il locatario elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi e comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

#### **ART. 14 - Cambio dell'alloggio**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a dei cambi di alloggio:

- laddove si siano verificati significativi mutamenti nel numero dei componenti del nucleo familiare e sia stato individuato un altro alloggio maggiormente idoneo;
- qualora ci sia la necessità di affrontare specifici problemi di emergenza abitativa;

Il rifiuto al cambio di alloggio determina la decadenza dal presente contratto.

#### **ART. 15 - Subentro**

In caso di decesso del locatario subentrano, rispettivamente nel presente contratto, i componenti del nucleo familiare conviventi da almeno due anni, a norma delle disposizioni di cui al vigente Codice Civile e della Legge 392/78 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ufficio Entrate provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

Al momento della suddetta voltura il Settore competente verifica che i requisiti del subentrante siano conformi a quelli per l'assegnazione così come elencati all'art. 3 del "Regolamento" e che non sussistano, per lo stesso e gli altri componenti del nucleo familiare, condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Ogni richiesta di ampliamento del nucleo familiare presentata all'Ufficio Anagrafe dal locatario, deve essere valutata dal Settore competente e comunque il nuovo componente del nucleo non potrà subentrare all'intestatario del contratto per almeno due anni.

#### **ART. 16 – Norme finali e transitorie**

Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali. L'inosservanza delle regole riportate nel presente atto darà facoltà all'Amministrazione comunale di revocare, senza possibilità di alcun appello, il provvedimento di assegnazione e l'assegnatario dovrà, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della disdetta, lasciare l'alloggio. Per quanto non indicato espressamente nel presente articolo, l'Amministrazione potrà emanare ulteriori particolari disposizioni. In conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali contenuti nel presente atto sono raccolti ad uso esclusivo del Comune di Orco Feglino. Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza nelle forme e nei modi stabiliti per i soggetti pubblici allo scopo di effettuare la concessione di cui in oggetto. Gli stessi dati potranno essere comunicati a qualificate società incaricate al trattamento della corrispondenza e fornitura di servizi elaborativi nonché ad altri soggetti pubblici in caso si renda necessario per disposizioni di legge o per lo svolgimento di rilevanti finalità di interesse pubblico. È possibile far valere i diritti di cui all'articolo 7 del

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**

Decreto Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili al trattamento dei dati da parte di soggetti pubblici, indirizzando la richiesta a: Comune di Orco Feglino Piazza Municipio 3 17024 Orco Feglino (SV).

Letto, confermato e sottoscritto.-----

P. L'ENTE LOCATORE

IL LOCATARIO

geom. Michele Vezzelli

\_\_\_\_\_

Il Comune e il locatario approvano espressamente le seguenti clausole, anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16

P. L'ENTE LOCATORE

IL LOCATARIO

geom. Michele Vezzelli

\_\_\_\_\_

**E ALLEGARE ALLA DOMANDA**

**FIRMARE PER INTEGRALE ACCETTAZIONE**